

# A'LOGON

senza parole non contato improbabile ineffabile incalcolabile irrazionale assurdo contro logica



firma per la

cento

quattro

cento4

**Sommario:** .....

Le leggi sociali vanno recepite (pag. 3) Gli anni che ho vissuto in comunità (pag. 4) Pensioni, indennità e assegni 1999 (pag. 5) Una legge attesa da 25 anni (pag. 6) Le novità della legge (pag. 7) Finalmente approvata la riforma del collocamento obbligatorio dei disabili (pag. 8) Legge n. 68/99 (pag. 13) Lettera aperta (pag. 20) Dolce è la guerra ... (pag. 21) La Comunità Internazionale di Capodarco e l'emergenza profughi dal Kosovo (pag. 22) Terzo Settore: società civile o gestore di servizi? (pag. 24) Attentato alla "Progetto Sud e solidarietà (pag. 27) .....

**Iniziativa della Fish  
Legge sull'handicap  
inizia la raccolta firme**

LAMEZIA TERME - La Federazione italiana supercentro dell'handicap (Fish) della Calabria ha annunciato l'inizio della raccolta di firme per la proposta di legge regionale elaborata dalla stessa Federazione che mira ad accompagnare alla disabilitazione della Regione Calabria che dopo sette anni dall'approvazione della legge quadro sull'handicap non ha ancora provveduto ad emanare una legge regionale per l'attuazione della legge 104/92 per il superamento dell'handicap. La proposta, secondo quanto riferito in un comunicato, si propone il



rispetto e l'organizzazione istituzionale e organizzativa dei servizi; il coordinamento e l'integrazione degli interventi; il raccordo tra i soggetti della legge; la razionalizzazione della spesa occupativa e la gestione coordinata delle risorse disponibili; il rispetto della direttiva relativa all'uguaglianza di opportunità.  
La raccolta delle firme comincerà il 24 aprile.

"il quotidiano",  
30 marzo 1999

# Le leggi sociali vanno recepite (anche in Calabria)

Giacomo Panizza

**I**n questo decennio le “leggi sociali” promulgate in Italia sono state numerose. Alcune licenziate frettolosamente sotto la pressione di emergenze che non ne hanno facilitato la formulazione e la conseguente applicabilità, come quelle relative alle problematiche degli extra comunitari, o quelle relative ai temi dell'aids o del carcere.

Altre “leggi sociali” fortunatamente sono state elaborate con ponderatezza, ascoltando le parti coinvolte e “aggiustate” con compromessi dignitosi. Per altre ancora invece vi sono state negoziazioni e “limature finali” fin troppo evidenti (come per la legge 104/92 sull'handicap e per la legge sul “collocamento obbligatorio”, la n. 68/99 - che riportiamo in questo numero di ALOGON).

Dal 1990 ad oggi parecchie di queste leggi risultano di importanza ragguardevole per molteplici attori sociali: sia per le cosiddette “fasce deboli”, che per le organizzazioni di base, che per la partecipazione democratica ed in genere per la tutela dei diritti di cittadinanza.

Però, tranne qualcuna, molte “leggi sociali” diventano effettive sui territori soltanto quando esse vengono formalmente introdotte anche negli ordinamenti regionali, cioè quando esse vengono recepite attraverso ulteriori passaggi di validazione agiti da parte delle Regioni. In definitiva, esse diventano valide per i calabresi soltanto se vengono “ri-fatte” proprie dall'Ente “Regione Calabria”.

E qui sta il nostro “buco nero”.

**Non capiremmo altrimenti perché** in queste settimane la “FISH Calabria” si stia prodigando con tante energie, sulle piazze e nelle strade delle città e dei paesi calabresi, per raccogliere firme per una proposta di legge di iniziativa popolare attuativa della legge “104”, la quale risale nientemeno che al febbraio 1992. Cioè non si capirebbe perché una federazione di gruppi di disabili e di familiari si dovrebbe “sostituire” al Consiglio Regionale della Calabria. Ma questo avviene unicamente perché la Regione, dopo otto anni, lascia ancora che la legge 104 sia come inesistente per i disabili calabresi e per le loro famiglie. Ma: a chi fa comodo che non venga



recepita e regolamentata in regione? A chi interessa bloccare le potenzialità di partecipazione e le capacità di consultazione presenti nei gruppi dei/coi disabili?

Così come non capiremmo perché tante cooperative sociali da tempo stiano richiedendo alla Regione Calabria di recepire la legge “381” del 1991, che le riguarda.

Esse propongono, senza venire ascoltate, che venga approvata anche in Calabria una legge che sta dannosamente ferma ad una commissione consiliare regionale. Lo chiedono con ragione perché esse non possono fruire di una legge dello Stato valida dappertutto tranne che da noi.

L'elenco delle “leggi sociali” che andrebbero al momento recepite dalla nostra Regione non termina qui. Vi è tutto il comparto concernente i temi della salute e del territorio; la discussione sull'accreditamento delle strutture private e pubbliche che svolgono servizi di riabilitazione; anche la recente legge sul lavoro dei disabili ha bisogno di atti che vanno costruiti in questa regione e non altrove; vi è anche la legge sulla tossicodipendenza; e anche quella sul volontariato, ferma al palo e pasticciata a più non posso ...

E quando tra poco in Italia avremo la legge sulla riforma dell'assistenza, o sulla “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (come quella in discussione alla Commissione Affari Sociali della Camera) i Calabresi si accontenteranno della vecchia “legge regionale n. 5” dell'87?

**Il dovere di dare opportunità sociali** alla Calabria, recependo le leggi dello Stato, spetta come impegno a tutti i nostri politici componenti il Consiglio Regionale, senza àlibi alcuno. Questo dovere di garantire pari opportunità di cittadinanza ai calabresi, e in particolare alle fasce deboli della nostra regione, viene prima delle (loro?) formule politiche locali di partito e di governo.

Il diritto di essere cittadini a pieno titolo, per il prossimo futuro, chiede ai nostri gruppi di base che ci attrezziamo a fare più “politica” che assistenza, ed in particolare che diventiamo più abili nel nostro dovere di aiutare la politica a non tradire sé stessa.

## Gli anni che ho vissuto in Comunità

Dopo un lungo periodo di vita comunitaria presso la comunità San Giuseppe di Linguaglossa un paesino alle pendici dell'Etna in provincia di Catania, sono andato a vivere da solo. Sono un giovane disabile oggi 40enne con una tetraparesi spasticodistonica con difficoltà agli arti superiori e con una ridotta capacità motoria generale.



Gli anni che ho vissuto in Comunità sono stati belli e di crescita sia come persona che come sperimentazione dell'indipendenza nella vita di tutti i giorni, facendomi superare ostacoli che fino allora ritenevo insormontabili.

Quando il 19 novembre dello scorso anno ho lasciato la Comunità, è stato un momento particolarmente delicato poiché caratterizzato sia dall'entusiasmo che dal profondo dispiacere: entusiasmo in quanto finalmente stavo per sperimentare l'"Autonomia" al 100%; profondo dispiacere poiché gli anni vissuti in Comunità sono stati anni di vera crescita e maturazione, dove mi è stato possibile sperimentare l'amici- zia, la solidarietà insieme ai conflitti tipici del vivere tra gli altri e con gli altri. Oggi, vivere da solo con tutti i pro e i contro correlati alla totale autogestione, rimane esaltante per il confronto reale con me stesso, i miei limiti - non solo fisici - e il mondo circostante. L'essere andato via da una Comunità, pertanto, non vuole essere un atto di estromissione da un ambiente che così tanto, in questi anni, mi ha dato - non ultimo il coraggio e la maturità per affrontare un passo così importante - ma vuole

essere il segno di una continuità nell'appartenenza.

Così, quella che oggi è casa mia, vorrei potesse rappresentare nel suo piccolo, un luogo di possibilità di incontro e di scambio di esperienze e di idee, e pertanto gradirei molto mantenere costanti rapporti con tutti voi per rimanere a conoscenza delle vostre iniziative e attività.

Con l'augurio di poterci sentire presto, rimango in attesa di vostre notizie.

Puglia Mario

# Pensioni, indennità & assegni 1999



*Decreto Ministero dell'Interno, 27/1/1999*

*(pubblicato su G.U. n. 31 dell'8/2/1999)*

**Indennità accompagnamento invalidi civili totali**

£ 795.970 (senza alcun limite di reddito)

**Pensione invalidi civili totali, e sordomuti**

£ 395.060 (limite di reddito: £ 23.211.775)

**Assegno mensile invalidi civili parziali**

£ 395.060 (limite di reddito: 6.557.200)

**Indennità mensile frequenza minori**

£ 395.060 (limite di reddito: 6.557.200)

**Pensione ciechi civili assoluti**

427.220 (limite di reddito: 23.211.775)

**se ricoverati:**

£ 395.060 (limite di reddito: £ 23.211.775)

**Pensione ciechi civili parziali**

£ 395.060 (limite di reddito: £ 23.211.775)

**Assegno ciechi civili decimisti**

£ 293.140 (limite di reddito: 11.159.500)

**Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti**

£ 1.124.690 (senza alcun limite di reddito)

**Indennità comunicazione sordomuti**

£ 324.440 (senza alcun limite di reddito)

**Indennità speciali ciechi ventesimisti**

£ 92.360 (senza alcun limite di reddito)

# Una legge attesa da 25 anni

**Augusto Battaglia**

La Camera ha approvato la nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili, un provvedimento che le associazioni di categoria e gli operatori attendevano da ben 25 anni.

Le nuove norme consentiranno finalmente di gettare alle spalle la vecchia legge 482 del 1968. Una legge da tempo inadeguata, rigida, burocratica, di taglio assistenzialistico che mal si coniugava con le flessibilità richieste dal moderno mercato del lavoro. Una legge che offriva più di un appiglio a chi la voleva evadere e che consentiva al datore di lavoro che rifiutava l'assunzione di cavarsela con 150 mila lire di multa. E i numeri testimoniano il fallimento.

Negli ultimi 15 anni si sono persi 90 mila posti di lavoro, una vera e propria emorragia che, ha fatto precipitare il numero degli occupati a poco più 187 mila, a fronte di circa 250 mila disabili che aspirano ad un lavoro,

Il nuovo testo s'ispira al principio del collocamento mirato. Non vedremo più avviato ad un cantiere edile un lavoratore paraplegico in carrozzina. In ogni Provincia un comitato tecnico, collegato ai servizi di riabilitazione e formazione del territorio, dovrà valutare le potenzialità e le attitudini del disabile, analizzare le caratteristiche dei posti di lavoro disponibili e predisporre percorsi d'inserimento individualizzati.

Dovranno assumere un disabile le aziende che occupano da 15 a 34 dipendenti, 2 disabili quelle da 35 a 50. Il 7 per cento quelle con più di 50 dipendenti. Alle aziende, quindi, si chiede meno; l'aliquota attuale è, infatti, del 15 per cento, comprensiva anche di orfani e vedove, per le aziende pubbliche e private con almeno 35 dipendente. Ma questa volta si chiede per davvero, con sanzioni pecuniarie severe ed esclusione dagli appalti pubblici per le imprese inadempienti.

Le aziende potranno fare ampio ricorso alla chiamata nominativa. Saranno libere di scegliere i lavoratori disabili che riterranno adatti alle mansioni da svolgere. Lo potranno fare in tutti i casi le

piccole aziende, per il 60 per cento delle chiamate le altre. Per il restante 40 per cento è previsto l'avvio numerico dal collocamento o, in alternativa, si potranno siglare apposite convenzioni per collocare i disabili con difficoltà di inserimento. In questi casi potranno essere previsti formazione mirata in azienda, impiego temporaneo e propedeutico in cooperative sociali, agevolazioni con fiscalizzazione degli oneri fino ad un massimo di 8 anni, applicazione di nuove tecnologie e rimborso parziale delle spese per la modifica dei posti di lavoro laddove risultasse necessaria. Nel pubblico impiego si entrerà per concorso, per chiamata numerica o attraverso le convenzioni per il collocamento mirato.

Chi s'infortuna sul lavoro dovrà essere prioritariamente collocato nella propria azienda, se necessario dopo un periodo di riqualificazione. Ciò avverrà anche per militari, carabinieri. Guardie di finanza e per gli addetti alla protezione civile, che dovranno essere adibiti a mansioni compatibili con Invalidità acquisita. Nei casi più gravi gli stessi potranno essere conteggiati dalle imprese pubbliche e private nella percentuale d'obbligo

Il testo è indubbiamente fortemente innovativo, recepisce il meglio delle esperienze di inserimento al lavoro realizzate in Italia negli ultimi anni, gode del sostegno della larga maggioranza delle associazioni dei disabili, degli operatori del settore, dei sindacati. È anche equilibrato nei confronti delle imprese che non sono più solo obbligate, ma saranno sostenute e, significativamente agevolate. C'è da augurarsi quindi che le residue perplessità della CONFINDUSTRIA cadano definitivamente e che imprenditori e sindacati operino fattivamente per il successo della legge nella sua fase attuativa. Le previsioni parlano di circa 60 mila nuovi posti per disabili nei prossimi anni.

La legge getta alle spalle anche tanti pregiudizi sui lavoratori disabili, l'idea che si tratti di persone passive, incapaci e improduttive.

La realtà oggi è del tutto diversa. Trent'anni di politiche di integrazione hanno prodotto profonde trasformazioni. Oggi un giovane disabile iscritto al collocamento è generalmente professionalizzato. È spesso diplomato, laureato e guida l'automobile. Ha fatto anni di riabilitazione, di scuola, di sport. Vuole lavorare, divertirsi, viaggiare, formarsi una famiglia. Vuole vivere come ogni altro per vincere l'handicap. Lancia una nuova sfida alla società e al mondo. La nuova legge raccoglie questa sfida.

# Le novità della legge

lettera di Augusto Battaglia e Luigi Giacco

*Cari amici,*

dopo ben 25 anni di lotte e di lavoro ce l'abbiamo fatta. La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili è stata definitivamente approvata. Ciò è stato possibile anche per il sostegno unitario delle Associazioni che in questi due anni non è mai venuto meno.

## La nuova legge stabilisce quanto segue:

Sono soggette ad obbligo le aziende pubbliche e private con almeno 15 dipendenti (oggi l'obbligo parte da 35) nelle seguenti percentuali:

da 15 a 35	1 disabile
da 36 a 50	2 disabili
oltre 50	7%

Il collocamento è mirato. Un apposito Comitato tecnico, in raccordo con i servizi del territorio, valuta le reali capacità del lavoratore disabile e le caratteristiche dei posti disponibili, individuando percorsi personalizzati di inserimento, con agevolazioni per i datori di lavoro.

Le assunzioni si effettuano nelle aziende private per chiamata nominativa nel 60 per cento dei casi. Per il restante 40 per cento la chiamata è numerica o, in alternativa, i datori di lavoro possono stipulare convenzioni per il collocamento mirato dei soggetti che presentino difficoltà di inserimento.

Per i datori di lavoro che stipulano convenzioni sono previste le seguenti agevolazioni:

- Esonero dal pagamento degli oneri sociali per otto anni per i disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%.
- Esonero parziale dal pagamento degli oneri sociali per cinque anni per i disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 ed il 79%.
- Rimborso della spesa nella misura del 50% per la modifica del posto di lavoro.

La legge chiede meno ai datori di lavoro (l'aliquota passa infatti dal 15 al 7%), ma è più rigorosa. Per chi non rispetta la legge è prevista una penale di lire 100 mila al giorno per ogni posto non coperto e l'esclusione da gare di appalto o convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Sanzioni sono previste anche per i responsabili delle pubbliche amministrazioni.

Nel pubblico impiego si viene assunti per concorso, per chiamata numerica o attraverso le convenzioni per il collocamento mirato.

Tra i percorsi per il collocamento mirato è stato anche previsto il coinvolgimento delle cooperative sociali. Ma in questo caso non è ammesso lo scambio: assunzione in cooperativa sociale in cambio di appalti ed esonero del datore di lavoro. La procedura prevede l'assunzione del disabile da parte del datore di lavoro con comando a termine (due anni massimo) a fini formativi presso la cooperativa sociale, fino al definitivo inserimento nell'azienda stessa. Prevede altresì la facoltà per le Regioni di attuare specifiche iniziative per promuovere l'inserimento anche nelle cooperative sociali.

Di particolare rilievo il principio che il lavoratore infortunato mantiene prioritariamente il posto di lavoro nella propria azienda, adibito a mansioni compatibili con l'invalidità. Sono previsti, se necessari, interventi di riqualificazione. Sono ricollocati anche nei rispettivi corpi i militari, carabinieri, guardie di finanza ed addetti alla protezione civile che si infortunano per causa di servizio.

Restano in vigore alcune norme specifiche per i centralinisti ed i massofisioterapisti ciechi e per i sordi.

La nuova legge recepisce il meglio delle esperienze di formazione e di integrazione lavorativa realizzate negli ultimi anni in Italia, supera una normativa inadeguata, vecchia e burocratica. Accende finalmente una speranza per i circa 250 mila disabili iscritti al collocamento in attesa di lavoro.

Con questa normativa si è costruito un nuovo equilibrio fra il diritto del disabile al lavoro e le esigenze delle imprese, passando da una legislazione coercitiva ad una legge incentivante che vuole costruire una cultura dell'accoglienza da parte delle imprese.

Da oggi il lavoro prosegue nelle Regioni e nel territorio. Occorre infatti che vengano rispettati i tempi di attuazione ed istituiti rapidamente gli organi che dovranno attuare il collocamento mirato.

*Da oggi il lavoro prosegue nelle Regioni e nel territorio.*

*Occorre infatti che vengano rispettati i tempi di attuazione ed istituiti rapidamente gli organi che dovranno attuare il collocamento mirato.*



LEGA PER L'EMANCIPAZIONE  
DEGLI HANDICAPPATI

Direzione generale

Via Morigi 8 - 20123 Milano

Segreteria Operativa

Via Rosselli 2; 20090 Cesano Boscone

tel. 4502323 - 4504226 + fax

internet: <http://www.handimpresa.it>

e-mail: [legahandy@handimpresa.it](mailto:legahandy@handimpresa.it)

L'analisi della riforma del collocamento obbligatorio si fonda su 20 anni di esperienza acquisita da questa associazione riguardante la tutela dei diritti delle persone disabili, e in particolare

## FINALMENTE APPROVATA LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI

SARANNO LE REGIONI E LE PROVINCE A GESTIRLA  
CON MAGGIORI PROBABILITÀ DI IMPIEGO PER I DISABILI

### COMMENTO DELL'ARTICOLATO

Fra riforma e razionalizzazione la Commissione lavoro della Camera, ha approvato, in quarta lettura, la definitiva approvazione della riforma del collocamento obbligatorio, auspicata da tanto tempo. Il 25 febbraio '99 è una data importante per i disabili in attesa di lavoro che

anticipata del mandato parlamentare o per mancanza di volontà politica.

Sarebbe troppo lungo illustrare i contenuti e i "principi" di queste reiterate iniziative per il collocamento degli handicappati.

si possono tuttavia distinguere principalmente tre scopi:

1) tutelare gli interessi corporativi delle diverse categorie protette;

2) razionalizzare, in termini formali, la disciplina vigente, mediante una sorta di "regolamento di attuazione" al fine di limitare le disfunzioni gravi;

3) proporre una vera e propria riforma con riferimento alla nuova realtà del mercato del lavoro, dello sviluppo delle tecnologie sostitutive, dell'evoluzione culturale del diritto al lavoro, dell'adeguamento alla legislazione europea e soprattutto del fatto che il lavoro per i disabili non può più essere inteso come atto sostitutivo di interventi assistenziali.

A trent'anni dai primi tentativi, si approva ora la riforma, dopo avere svolto un'ampissima consultazione che ha coinvolto associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, operatori e amministratori pubblici. Consultazione molto utile e che ha fatto emergere opinioni diverse e a volte contrastanti". Disomogeneità e contrapposizioni che sono rifluite in parte nell'elaborato. La riforma che è composta di cinque titoli e 23 articoli, costituisce una prima transizione fra il sistema impositivo e



dall'attivazione del servizio HAN-DIMPRESA che nel corso di cinque anni ha conseguito i seguenti risultati:

- istituzione di due banche dati delle quali, una relativa ai curricula dei disabili (2000) e una relativa alle caratteristiche delle aziende (89.000);

- servizio di informazione, orientamento e counseling ;

- inserimento lavorativo di 96 disabili in aziende di varie regioni d'Italia.

sicuramente avranno più possibilità di trovare un impiego.

È dal 1971 che si cerca di riformare o almeno di razionalizzare la normativa, ormai del tutto inapplicata, per l'integrazione al lavoro degli handicappati (legge 482/68). In otto legislature sono state presentate, alla Camera e al Senato, oltre 90 proposte di legge e sono stati approvati, in sede referente, tre testi unificati che non sono mai giunti all'approvazione, o per la fine



quello del collocamento mirato e contiene insieme antichi archetipi giuridici e alcune significative innovazioni. Proponiamo un'illustrazione commentata delle principali disposizioni raggruppate per argomento.

### **Aventi diritto**

» Si mantiene il criterio della riduzione della capacità lavorativa (almeno il 45%), mentre si sarebbe dovuto attendere ed applicare le nuove scale di valutazione degli stati di inabilità e di handicap in attuazione dell'art. 3 della legge 335/95 al fine di superare finalmente il dato patologico e l'astratta applicazione dei tabellari medico-legali.

» Si conservano le categorie giuridiche (invalidi civili, del lavoro, per servizio, ciechi, sordomuti) e addirittura si prevede il collocamento degli invalidi per cause di guerra e delle vittime civili di guerra (età media circa 70 anni).

» Si stabilisce ancora il collocamento obbligatorio degli orfani e delle vedove dei deceduti per cause di lavoro, di guerra, di servizio ai quali sono stati aggiunti: coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e i profughi italiani rimpatriati; si tratta di soggetti che vengono assunti con una quota aggiuntiva dell' 1%.

» L'accertamento delle invalidità è affidato, fatalmente, alle solite Commissioni sanitarie (con qualche integrazione di assistenti sociali); prevista anche la collaborazione di un Comitato tecnico provinciale con competenze interdisciplinari e l'emanazione di un atto di indirizzo del Presidente del Consiglio per una valutazione com-

plexiva ai fini dell'inserimento lavorativo (capacità residue, strumenti e prestazioni, abilità, ecc.). Questa parte non contiene sostanziali novità e dimostra difficoltà di superare arcaiche tradizioni giuridiche e culturali; in particolare non si fa nessuna distinzione fra handicappati che hanno piena capacità lavorativa (indipendentemente dal grado di inabilità), quelli che hanno necessità di facilitazioni strumentali o di lavoro assistito e coloro che non possono essere assolutamente inseriti in attività produttive e professionali. Manca l'affermazione o la considerazione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dei progressi in materia di ausili per l'autonomia.

### **Campo di Applicazione**

I datori di lavoro, pubblici e privati, compresi gli enti economici:

- da 15 a 35 addetti devono assumere almeno un disabile (attualmente questa fascia è esentata);

- quelli con addetti da 36 a 50 devono occupare 2 disabili (attualmente è del 12%);

- quelli con oltre 51 addetti devono occupare il 7% di disabili.

Nella quota possono essere computati i lavoratori handicappati già assunti in base alla 482/68 (disciplina vigente), i lavoratori che divengono inabili in conseguenza di infortunio o di malattia professionale, se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore a 60%, i lavoratori disabili occupati a domicilio (anche con tele-lavoro) purchè l'imprenditore garantisca una prestazione continuativa; gli obblighi di assunzione sono sospesi in caso di crisi aziendale.

Sono previsti, con qualche attenuazione, i consueti meccanismi di esclusione e di esonero dall'obbligo. Questi meccanismi saranno definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio, per quanto riguarda le Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, mentre un' altro decreto definirà i procedimenti di esonero ed esclusione relativi alle imprese private; le imprese che otterranno questa possibilità dovranno pagare un contributo al Fondo regionale. In particolare i disabili possono essere assunti nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali solo con chiamata nominativa. La riduzione della quota al 7%, la chiamata nominativa e la convenzione costituiscono l'indice di una tendenza al superamento del sistema esclusivamente impositivo.

Particolarmente positive sono:

» la nuova possibilità di inserimento nelle piccole aziende dove in genere, le relazioni e i rapporti potrebbero risultare più adatti ad accogliere e a utilizzare le persone con disabilità;

» l'obbligo delle imprese che intendono partecipare a gare per appalti pubblici a presentare una certificazione che attesti di essere in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Il testo non stabilisce in modo chiaro i criteri di applicazione per l'esonero.

### **Modalità di collocamento**

» I datori di lavoro privati assumono i disabili facendone richiesta agli uffici competenti anche attraverso la stipula di convenzioni normali o di integrazione;

» La richiesta è numerica per il

50% delle assunzioni riguardanti le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti e per il 60% per quelle che occupano più di 50 dipendenti; è sempre nominativa per i disabili psichici, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali "e per gli enti da essi promossi".

» Le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti assumono con chiamata nominativa ma solo nel caso di nuova assunzione. Questa ultima disposizione consente un'enorme discrezionalità alle aziende che potranno eludere tranquillamente le norme di questa legge; quindi non si comprende come mai le associazioni degli imprenditori si straccino tanto le vesti.

La convenzione è un nuovo strumento attraverso il quale gli organi del collocamento, di concerto con i servizi socio - sanitari e della formazione, possono stipulare con i datori di lavoro un accordo per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili che presentano maggiori difficoltà o per i quali siano necessarie attività formative e di orientamento particolari e condizioni di lavoro specifiche. Questo istituto permetterà agli imprenditori di programmare le assunzioni.

Un particolare tipo di convenzione è previsto per Cooperative sociali e disabili liberi professionisti che possono impiegare per un periodo di 12 mesi (eventualmente rinnovabile per altri 12) i soggetti aventi diritto, a condizione che siano preliminarmente assunti a tempo indeterminato dalle aziende soggette all'obbligo di assunzione, e che queste ultime si impegnino a concordare commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e dei disabili, liberi professionisti.

Questa disposizione se impiegata bene, potrebbe ampliare le risorse della formazione professionale per

i disabili, utilizzando il mondo cooperativistico che avrebbe l'incentivo delle commesse dalle imprese; se utilizzata male potrebbe diventare una forma di ghettizzazione del disabile.

Se gli uffici competenti utilizzeranno la possibilità di promuovere ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, indicata nell'art. 11, consentendo una proficua collaborazione con cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato, si potrebbe aprire la strada a sperimentazioni interessanti e ad ampliare il campo delle risorse disponibili.

» Le amministrazioni pubbliche assumono sia mediante chiamata numerica, sia mediante convenzione, sia attraverso concorso; in quest'ultimo caso, i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti disponibili nei limiti della quota d'obbligo fino al 50% dei posti messi a bando.

I disabili disoccupati "che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità" si iscrivono in un apposito elenco presso gli "uffici competenti", così sono denominati gli organi che saranno istituiti dalle Regioni, in seguito al trasferimento di competenze da parte del Ministero del Lavoro, in materia di mercato del lavoro. Essi devono fissare criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria. Gli elenchi e le graduatorie sono regolati sulla base di valutazioni stabilite dalle Regioni e concordate con i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento che sarà emanato dalla Presidenza del Consiglio e che riguarda anche il comma 4 dell'art. 1. In questi uffici sarà insediato il Comitato Tecnico che ha lo scopo di valutare e annotare le effettive attitudini e abilità dei disabili e analizzare le caratteristiche dei posti da assegnare ai

lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati e sono comunque tenuti ad inviare un prospetto informativo dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori indipendenti, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. L'invio del prospetto equivale alla richiesta di avviamento.

### Agevolazioni

I datori di lavoro che assumono disabili possono fruire dei seguenti benefici:

- la fiscalizzazione totale degli oneri sociali per la durata di 8 anni per ogni lavoratore disabile che abbia un'invalidità superiore al 79% e per i disabili con handicap psichico e intellettuale, indipendentemente dalla loro invalidità.

- la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 50%, per la durata di 5 anni del rapporto di lavoro per ogni lavoratore disabile con invalidità tra il 67 e il 79%.

- il rimborso forfetario parziale delle spese per la trasformazione del posto di lavoro o per le tecnologie di telelavoro, per la rimozione delle barriere architettoniche, per ogni lavoratore disabile che abbia un'invalidità superiore al 50%.

- le agevolazioni sono estese anche agli imprenditori con meno di 15 dipendenti che intendono assumere un disabile.

- i datori di lavoro che consentono attività di tirocinio finalizzato all'assunzione assolvono l'obbligo di assunzione per la durata dello stesso.

Viene prevista, come negli altri Paesi della Comunità Europea, l'istituzione di un sistema di incentivi

per favorire l'occupazione dei disabili con maggiori difficoltà. Resta comunque il problema e la distorsione culturale di definire gli indici di gravità in base alla soglia percentuale di invalidità, la quale non coincide con la riduzione della capacità lavorativa, ma è invece una variabile che deve essere considerata nel contesto di altri fattori (competenza professionale, supporto di ausili e di tecniche assistenziali e riabilitative, in rapporto alla mansione offerta e alla generale organizzazione del lavoro dell'azienda).

La disposizione sui disabili psichici è un pregiudizio. Questa disposizione produrrà inevitabilmente un incremento di richieste di aggravamento alle Commissioni d'invalidità civile delle A.S.L. da parte di coloro che non hanno il riconoscimento d'invalidità sufficiente per consentire ai datori di lavoro di ottenere le suddette agevolazioni.

### **Norme di garanzia**

Gli elenchi e le graduatorie dei disabili disoccupati sono pubblici.

- » Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione incompatibile con le sue minorazioni.
- » In caso di variazione dell'organizzazione di lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità alle mansioni.
- » Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni del disabile per verificare se possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Gli accertamenti sono effettuati dall'Unità sanitaria locale in cui ha sede l'unità produttiva.
- » In caso di recesso o di riduzione

del personale il lavoratore disabile non può essere licenziato qualora l'azienda non risulti coperta per la quota d'obbligo.

» Anche i prospetti delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche saranno disponibili per la consultazione, ai fini della Legge 241/1990. Questa disposizione consentirà a chiunque di controllare l'evasione alla legge da parte delle aziende che non presentano i prospetti; inoltre si potrà facilitare la dinamica tra domanda e offerta di lavoro.

### **Finanziamento e sanzioni**

La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge per il diritto al lavoro dei disabili è valutata in lire 40 miliardi per il 1999 e 60 miliardi a decorrere dal 2000.

Le Regioni, inoltre, istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili che è costituito da contributi e sanzioni amministrative:

- a) contributo esonerativo di lire 25.000 giornaliero per ogni unità non assunta (è dovuto nel caso di domanda di esonero parziale);
- b) sanzione amministrativa di lire 1.000.000 in caso di ritardo di trasmissione dei prospetti informativi (+ 50.000 per ogni ulteriore giorno di ritardo);
- c) sanzione pari a £ 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto non coperto;
- d) sanzioni penali amministrative e disciplinari stabilite dalle norme sul pubblico impiego sono previste per i responsabili delle amministrazioni pubbliche.

### **Applicazione**

Il testo unificato prevede (purtroppo) numerosi rinvii applicativi e di attuazione:

- » Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri per indicare i criteri dell'accertamento delle condizioni di disabilità e la composizione delle Commissioni.
- » Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare le mansioni che non consentono l'occupazione dei disabili nella pubblica amministrazione o la consentono in misura ridotta.
- » Decreto del Ministro del Lavoro per disciplinare la procedura relativa agli esoneri parziali e le modalità della loro concessione.
- » Leggi Regionali per determinare le modalità di pagamento, riscossione e versamento dei contributi esonerativi.
- » Decreto del Ministro del Lavoro per stabilire la periodicità dell'invio dei prospetti dei datori di lavoro contenenti il numero complessivo dei dipendenti.
- » Istituzione di un Comitato tecnico, inserito negli organismi individuati dalle Regioni, ai quali saranno trasferite le competenze del collocamento. Questo Comitato avrà compiti di valutazione dei disabili e dei posti di lavoro.
- » Decreto del Ministro del Lavoro per l'adeguamento quinquennale delle sanzioni.

Il rinvio a decreti e ad atti di indirizzo riflette la difficoltà di precisare in sede di discussione parlamentare tutti gli aspetti normativi, queste norme ritarderanno l'applicazione della nuova legge, che comunque entrerà in vigore solo dopo 300 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre la Legge 482/1968 sarà abrogata da subito. Ciò significa che in questo periodo di tempo avremo una *vacatio legis* e quindi nessuna tutela per i

---

disabili iscritti nelle liste del collocamento e per quelli già occupati.

### **La situazione attuale**

Secondo le statistiche del Ministero del Lavoro (al 30/6/1996), i lavoratori disabili occupati sono circa 292 mila di cui il 51% è costituito da invalidi civili, il 24% da orfane vedove, l'8% da invalidi del lavoro e il resto da gruppi minori (non vedenti, sordomuti, invalidi per servizio) o in estinzione (vittime civili di guerra). I lavoratori "protetti" disoccupati e iscritti nelle liste di collocamento sono circa 261 mila di cui il 78% è rappresentato da invalidi civili, il 15% da orfani, vedove e profughi, il 3% da invalidi del lavoro. Come dato generale si osserva che negli ultimi dieci anni il collocamento degli invalidi ha avuto l'andamento di un encefalogramma piatto (il numero degli occupati è sempre equivalente a quello dei disoccupati) e che la quasi totalità degli iscritti è costituita da invalidi civili (con la sola nuova presenza di patologie infettive e psichiatriche). Vi sono inoltre importanti questioni di organizzazioni e di impostazione culturale: una delle carenze principali dell'attuale sistema e, il carattere prevalentemente burocratico della disciplina, che per i datori di lavoro è considerata un "obbligo assistenziale" e per molti handicappati (e assimilati) un "privilegio dovuto".

L'avviamento al lavoro non tiene conto delle condizioni e delle qualificazioni professionali degli interessati e delle corrispondenti esigenze del richiedente, ma avviene meccanicamente sulla base della posizione del lavoratore nella graduatoria, che è determinata dall'anzianità di iscrizione, dai carichi familiari e altri parametri giuridici. Questo fatto determina una forte

opposizione da parte dei datori di lavoro, una sospensione di fatto degli obblighi occupazionali, una diffusa situazione di contenzioso e un grande numero di fallimenti degli avviamenti

Secondo alcune ricerche la percentuale di insuccesso di avviamento sarebbe di circa il 75%, costituito da rinuncia al lavoro da parte del disabile (che non dà inizio al servizio in cambio di una "oblazione" della azienda), da dimissioni prima del termine del periodo di prova (per mancanza di una mansione adatta), dal licenziamento del lavoratore durante il periodo di prova (ciò provoca frequenti risarcimenti) e anche dal mancato inizio del servizio. A causa della ricorrente incompatibilità fra lavoratore (quasi sempre privo della qualifica necessaria all'impresa) e la posizione di lavoro disponibile (sconosciuta al collocatore), soltanto una percentuale del 20/25% degli atti di avviamento predisposti dagli uffici di collocamento va a buon fine e riguarda soprattutto gli invalidi con lievi deficit o quelli "falsi".

### **I prossimi impegni per applicare realmente questa legge**

Non si tratta soltanto di assolvere i compiti attribuiti al Comitato tecnico (previsto dall'articolo 6 della nuova legge), ma di identificare e codificare l'universo degli handicappati disoccupati, con precisi riferimenti alle loro disabilità, capacità residue e professionalità e quello delle aziende soggette all'obbligo di assunzione, individuando figure professionali, mansioni, posizioni di lavoro per costituire una banca dati che consente la programmazione dell'integrazione lavorativa e dei necessari servizi e interventi.

Il servizio HANDIMPRESA, che è una iniziativa della Lega emancipazione handicappati, (organizzazione di volontariato) già svolge da due anni, questa sperimentazione e si candida per una collaborazione con gli uffici competenti indicati da questa nuova norma. Sicuramente altre organizzazioni dell'area non profit hanno sperimentato altre forme di sostegno all'inserimento lavorativo dei disabili e una loro collaborazione dovrà essere considerata con la dovuta attenzione.

Si deve dare grande importanza a forme di controllo a monte e a valle al fine di evitare l'evasione massiccia della legge; per questo è necessario che le Regioni e le Provincie che avranno la competenza del collocamento obbligatorio, istituiscano una collaborazione con le Camere di Commercio per monitorare e invitare le aziende soggette all'obbligo di assunzione a "non dimenticarsi" di presentare i prospetti e le richieste di assunzione. Il Ministero del lavoro deve impegnarsi potenziare gli ispettori del lavoro; a questo proposito val la pena di segnalare che la Direzione Provinciale del lavoro di Milano dispone di 6 ispettori mentre quella di Catanzaro ne ha 14. Se non si terrà in attesa considerazione l'aspetto del controllo dell'applicazione di questa legge sarà valso a poco aumentare le sanzioni.

---

*Gloria STEA CARBONI*  
presidente della  
Lega emancipazione handicappati  
- Servizio HANDIMPRESA

---

# NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57

## Capo I

### DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

#### Art. 1.

*(Collocamento dei disabili).*

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato

dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

#### Art. 2.

*(Collocamento mirato).*

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

#### Art. 3.

*(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).*

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al

comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

#### Art. 4.

*(Criteri di computo della quota di riserva).*

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile

l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

#### Art. 5.

*(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versi-

no al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

## Capo II

### SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

#### Art. 6.

*(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).*

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

## Capo III

### AVVIAMENTO AL LAVORO

#### Art. 7.

*(Modalità delle assunzioni obbligatorie).*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

#### Art. 8.

*(Elenchi e graduatorie).*

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

#### Art. 9.

##### *(Richieste di avviamento).*

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la

loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

#### Art. 10.

##### *(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle



liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

## Capo IV

### CONVENZIONI E INCENTIVI

#### Art. 11.

*(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al

lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;  
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;  
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

#### Art. 12.

*(Cooperative sociali).*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

#### Art. 13.

##### *(Agevolazioni per le assunzioni).*

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con *handicap* intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

#### Art. 14.

##### *(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).*

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

### Capo V

#### SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 15.

##### *(Sanzioni).*

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni

penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 16.

*(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

#### Art. 17.

*(Obbligo di certificazione).*

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

#### Art. 18.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3,

commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

#### Art. 19.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome).*

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 20.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

#### Art. 21.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

#### Art. 22.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati:
- la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
  - l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
  - l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
  - l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
  - l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
  - l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

#### Art. 23.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

---

## LETTERA APERTA

Dott. Sergio Abramo  
Presidente dell'Associazione Naz.le Comuni d'Italia  
Catanzaro

p.c. On.le Luigi Meduri  
Presidente Giunta Regionale della Calabria

p.c. On.le Giuseppe Torchia  
Assessore Reg. alla Cooperazione Sociale

Egregio Presidente,

a nome della Legacoop Servizi Sociali intendiamo sottoporre all'Associazione che Lei rappresenta la gravissima situazione venuta a determinarsi in molti comuni della Calabria per le gare degli appalti nei servizi socio sanitari con il sistema del ribasso.

Infatti, sono molti gli amministratori che, rispetto alle enormi difficoltà nelle quali vivono anziani, handicappati, giovani con disagio ect. essendo molte famiglie calabresi, prive di sostegni e supporti, per la mancanza di una rete di servizi, capace di garantire una vera e concreta solidarietà, adottano purtroppo la scelta dell'offerta al massimo ribasso per servizi rivolti alle fasce più deboli della società.

Abbiamo molti esempi, che confermano queste scelte immorali e Le citiamo l'esperienza fatta dalla Cooperativa "Mondo Nuovo" di Rossano, che è una delle esperienze più positive della Calabria nell'assistenza a favore di bambini handicappati, la quale ha partecipato ad un appalto (termine vergognoso) che è stato aggiudicato ad una Cooperativa che ha fatto il 22% di ribasso su una somma di 60 milioni.

Egregio Presidente,

le scelte di queste amministrazioni pubbliche, che hanno previsto il massimo ribasso su servizi alle persone hanno determinato due risultati estremamente gravi:

**1.** Il diffondersi di Cooperative spurie prive di scrupoli e di tutela verso chi lavora e verso i cittadini che usufruiscono dei loro servizi con ciò che ne consegue sul piano della degenerazione del profilo e dell'immagine della Cooperazione Sociale.

**2.** La difficoltà della Cooperazione Sociale associata alle centrali cooperative ad onorare alcuni impegni assunti e a conseguire obiettivi di maggiore certezza normativa rispetto ad alcune problematiche concernenti la figura del socio lavoratore e la tutela degli utenti.

Egregio Presidente,

noi abbiamo interesse che gli Enti pubblici siano attenti all'esecuzione delle convenzioni sul piano della qualità e della continuità delle prestazioni a prezzi non stracciati, come pretendono alcuni Comuni, trascurando completamente i valori relativi alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, essendo la Cooperazione Sociale, sempre più uno strumento innovativo nelle politiche di integrazione e inclusione sociale.

Pur con grandissime difficoltà siamo impegnati a restituire al circuito della società e dell'economia risorse umane a soggetti svantaggiati messi ai margini.

Sicuri del Suo autorevole intervento nel denunciare gli effetti perversi del meccanismo del ribasso, che danneggia la qualità dei servizi agli utenti più bisognosi, La salutiamo con stima.

Il Resp.le Settore Servizi  
(*Quirino Ledda*)

**THE NEXT  
WAR WILL  
DETERMINE  
NOT WHAT  
IS RIGHT  
BUT WHAT  
IS LEFT.**

*Dolce è  
la guerra ...*

*(Erasmus da Rotterdam)*

Se vogliamo fare i conti e calcolare su dati sicuri quanto costi la guerra e quanto costi la pace, troveremo che la pace si può procurare con un decimo degli affanni, delle fatiche, dei disagi, dei pericoli, delle spese e del sangue che occorrono a far scoppiare e a condurre la guerra.

Si getta allo sbaraglio una massa d'uomini per conquistare una fortezza: ma con la loro operosità e senza pericolo si potrebbe costruire una città molto più bella.

Si vuole però recar danno al nemico: azione, anche questa, inumana; almeno si dovrebbe considerare se è mai possibile infliggergli danno senza prima danneggiare sé stessi.

Si consideri minuziosamente la dottrina di Cristo: non si troverà nulla in essa che non spiri pace.

# La Comunità Internazionale di Capodarco (CICa) e l'emergenza profughi dal Kosovo.

A Tirana la Comunità Internazionale di Capodarco, di cui fa parte anche la Comunità Progetto Sud, è impegnata da tre anni per la gestione di un centro di riabilitazione e di servizi di assistenza domiciliare ai disabili. Gli operatori dei servizi sono stati formati in Italia presso le nostre strutture comunitarie.

Il 13 aprile il Sindaco di Tirana ha richiesto alla nostra Comunità Internazionale la gestione del campo profughi del Kosovo che si trova presso l'ex "Azienda Dinamo" della capitale albanese.

Abbiamo subito detto di sì, attraverso la nostra "Comunità di San Pietro" che ha sede a Tirana. Abbiamo deciso di accettare la responsabilità diretta, con a capofila la comunità di Capodarco di Fermo.

Nel campo profughi, situato in una ex fabbrica di Tirana ormai in disuso da anni, e quindi in condizioni più che precarie, sono presenti famiglie in media di 13 persone con bambini, anziani, disabili: provati dalla fame e senza le minime condizioni igienico-sanitarie.

I primi profughi arrivati sono circa trecento; sono ammassati in uno stanzone di mille metri quadrati, dove dormono tutti insieme senza alcuna possibilità di privacy. Solo 25 i letti in partenza disponibili, pertanto quasi tutte le persone dormono a terra. È certo che l'afflusso crescerà rapidamente ... fino ai mille posti previsti.

La Comunità era già impegnata istituzionalmente, rispetto a questa crisi sia al tavolo del Coordinamento "Missione Arcobaleno", con la Presidenza del Consiglio (onorevole Minniti), con il Ministero degli Affari Sociali (on Turco), con il Ministero degli Interni (on Iervolino), oltre naturalmente agli impegni progettuali con il Ministero degli Esteri.

Eravamo già orientati - data la nostra "mission" e la nostra organizzazione - ad un intervento di prima emergenza con unità mobili socio-sanitarie per disabili e anziani ospitati nei diversi campi esistenti e nelle famiglie che li hanno accolti a Tirana.

Le proposte del Sindaco hanno accelerato e indirizzato la nostra scelta come "risposta" ad un reale bisogno emerso dal basso, dal territorio albanese, in riferimento ai profughi. Siamo pertanto intervenuti accogliendo in particolare le famiglie con all'interno disabili e anziani ammalati e, data la presenza della nostra

*La filosofia dell'intervento è mirata a valorizzare le risorse locali: albanesi di Tirana che aiutano albanesi del Kosovo, in cogestione con la nostra comunità "San Pietro" che ha sede in Albania.*

comunità in Albania abbiamo pensato di ottimizzare e di valorizzare la presenza e la partecipazione di volontari albanesi. In definitiva, quelle persone di Tirana che la nostra Comunità di Capodarco locale conosce, sono state coinvolte e responsabilizzate in prima persona. Avviene così che albanesi aiutano altri albanesi che sono di un'altra nazione. Albanesi di Tirana aiutano albanesi del Kosovo.

Metodologicamente operiamo guidando il tutto da Tirana, e richiedendo quegli aiuti mirati che emergono dallo svolgersi della vita quotidiana del campo.

Nell'ex fabbrica manca tutto soprattutto il cibo, piove dai tetti ed è coi vetri rotti. In Albania i generi alimentari per adulti sono disponibili: occorre il denaro per acquistarli, insieme alle altre vettovaglie necessarie per rendere vivibile la permanenza di un numero così alto di profughi.

Invece c'è scarsità di cibo per bambini e articoli per l'igiene. Vi è anche bisogno di lavatrici ... di una piccola sala medica attrezzata per le visite e le medicazioni d'urgenza ... farmaci di carattere generico ... scaffali per lo stoccaggio degli aiuti ...

L'episodio odierno di un aborto avvenuto in seguito ad una emorragia, e dei cinque casi di scabbia riscontrati, ci invitano a chiedere aiuti di personale medico infermieristico ...

---

## **La "CICa"**

***lancia un forte appello per la raccolta delle risorse necessarie***

***nel campo "Azienda Dinamo" di Tirana.***

.....

*Notifichiamo il conto corrente bancario, per chi volesse inviare aiuti in denaro, da utilizzare per acquistare in loco ciò che serve al momento ed effettivamente.*

**Per i versamenti di denaro :**

**Conto corrente bancario n. 10272 D, intestato a  
"MAG Comunità Progetto Sud"  
presso Banca Antoniana Popolare Veneta  
88046 Filiale di Lamezia Terme (CZ)  
Codice ABI 5040  
Codice CAB 42840**

I fondi raccolti verranno gestiti direttamente dalla CICa, evitando intermediazioni.  
Il loro utilizzo verrà comunicato con resoconti periodici.

**Per quanto riguarda i beni**, ad ora servono: cibo per bambini a lunga conservazione; pannolini; saponi e detersivi; assorbenti; lenzuola, federe e asciugamani; presidi medico-infermieristici (garze, disinfettanti, ecc.); farmaci generici. È necessario attenersi a queste indicazioni per evitare l'ammassamento di materiali inutili. Le richieste di personale specializzato vengono espresse direttamente dalla nostra organizzazione centrale. Per la partecipazione quotidiana alla gestione dell'andamento del campo si dà priorità alla collaborazione con i volontari albanesi.

***Per informazioni rivolgersi a Bepper Rozzoni e Emma Leone: tel 0968 462419 e 453071***  
***oppure direttamente all'Ufficio CICa, Tel 06/7180570 - Fax 06/7180197***  
***cellulare 0339/2247527***  
***e-mail: [cica@mclink.it](mailto:cica@mclink.it)***



## TERZO SETTORE: Società civile o gestore di servizi?

Giacomo Panizza

**I**l dibattito sul terzo settore è bello perché vario: spazia dal piccolo servizio o dal "singolo caso" e si allarga fino ai discorsi sul mutamento sociale, le politiche generali, i principi etici. Ed è giusto così. Però ci dobbiamo anche capire, poiché il mutamento sociale può avvenire in più direzioni ma di segno opposto, la politica può rappresentare molteplici interessi ma conflittuali tra di loro, i principi espressi in parole possono significare tutto e il contrario di tutto. E nel dibattito sul "terzo settore" questa confusione esiste. Pertanto oltre ad allargare il discorso (il che è inevitabile) occorrerà talvolta anche circoscriverlo e precisarlo. Alcuni aspetti ritengo che vadano affrontati con franchezza proprio dal di dentro delle organizzazioni appartenenti al terzo settore.

### **"Settori" di peso differente ma con doveri inderogabili**

Il terzo settore sopporta sfide di non poco conto, le quali addirittura lo potrebbero orientare e governare dal di fuori, togliendogli soggettività e significanza nel panorama sociale.

Il "primo settore", cioè lo Stato, è invaso dall'ingerenza dei partiti politici. Essi sono i

protagonisti che hanno ripreso il palcoscenico alla grande, e i temi che li stanno attraendo riguardano gli schemi del potere tra loro più che i problemi dei cittadini tutti. Questa non è certo una dimostrazione di politica sociale "alta". La scelta di riconoscere e di garantire i "diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e l'impegno di facilitare "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 della Costituzione), non stanno costituendo le preoccupazioni sostanziali dell'agenda dei partiti di questo momento storico.

Ma nemmeno il "secondo settore", cioè il Mercato nelle sue componenti economiche e finanziarie, è da meno come protagonista e presenza sulla scena. Siamo nel tempo della globalizzazione e dello scambio mercantile, in cui proprio il "sociale" risulta perdente, sia dove le "fabbriche" chiudono sia dove si vanno a situare. L'aumento di lavoro offerto non fa il paio con l'aumento di diritti umani, cioè di paga base e di oneri sociali e previdenziali, di tutela della salute, di garanzia di continuità, di dignità del lavoratore, ecc.

Non per caso si è aperta una stagione in cui piuttosto che scommettere sui diritti generalizzati e diffusi molte perso-

**Q**uesto articolo, apparso sul quotidiano "Il Manifesto" di sabato 13 febbraio 1999, fa parte di un dibattito che il giornale sta ospitando, favorendo il confronto tra i soggetti sociali che in Italia compongono il variegato mondo del "terzo settore".

*I temi della politica, della democrazia sociale, dell'economia, della rappresentanza; così come i valori e i principi a cui le diverse "anime" del "sociale organizzato" si riferiscono, stanno così emergendo con differenti interpretazioni e su registri diversi.*

ne aprono spazi e adottano strumenti di autotutela individuale, familiare e categoriale. Si fa maggior fatica di ieri nella pratica (più che nei concetti) a considerarsi semplicemente "uguali" nei diritti inviolabili. L'elevata crescita della offerta e della domanda di assicurazioni la dice lunga.

Tutto questo va a scapito del terzo settore, della sua significanza e del suo ruolo. Ma va a scapito anche della democrazia sociale. Il terzo settore non si è arreso del tutto alle provocazioni di "questo Stato" e di "questo Mercato", però innegabilmente annaspa in grosse difficoltà e ne può venire stritolato. Ad esempio svenendosi diventando "cliente". Ritengo che si faccia un grosso errore quando alcuni soggetti del "non profit" condivi-



dono apertamente  
 disegno strisciano  
 Istituzioni pubbliche  
 che esternalizzano  
 servizi del welfare  
 sganciandoli  
 organismi del terzo  
 settore, ed esautorando  
 lo Stato e il  
 Mercato dai doveri  
 di solidarietà. Non  
 è affatto giusto, e  
 tantomeno risulterà  
 vincente  
 offrire loro l'álibi  
 di chiamarsi  
 fuori. Oggi più  
 che mai.



Un "sociale" las  
 abbandono non può venire  
 sanato dalle organizzazioni  
 "non profit". Sarebbe un delirio  
 di onnipotenza. Qui non si  
 tratta che il terzo settore svolga  
 o meno servizi e venga sorretto  
 (nel senso di pagato)  
 dallo Stato o dal Mercato o da  
 benefattori alla "telethon",  
 poiché qui si tratta di ben  
 altro. Cioè non si tratta di  
 gestire la quantità e la qualità  
 di qualcosa, ma di garantire  
 la dignità di qualcuno. E per  
 fare questo non basta la gratuità  
 del volontariato, né  
 l'organizzazione della cooperazione  
 sociale, né l'impegno  
 delle libere associazioni dei  
 cittadini, ma piuttosto si  
 rende necessaria l'autorevolezza  
 di una Repubblica capace  
 di esigere che "i doveri  
 inderogabili di solidarietà



politica, economica e sociale"  
 vengano concretizzati diffusamente.

### **Principi e interessi nel terzo settore**

nel dibattito  
 in corso si  
 enfatizza il  
 principio di  
 sussidiarietà. Anche  
 la  
 "Convention  
 della solidarietà" lo ha  
 sottolineato  
 nella sua pre-  
 sentazione. Le differenti  
 posizioni degli enti  
 del "forum"  
 del terzo settore su

questo principio si ritrovano  
 sbilanciate dalle loro stesse  
 matrici culturali di origine, e  
 si trovano accorpate in cordate  
 finora inedite.

Nella citata "convention" è  
 scritto che le organizzazioni  
 del terzo settore "costituiscono  
 una risorsa morale, una  
 riserva di etica della solidarietà  
 e della partecipazione e nel  
 contempo un motore creativo  
 di servizi, di impresa sociale,  
 di lavoro, da mettere a  
 disposizione del paese" (...) -  
 e si continua invocando - "un  
 nuovo rapporto improntato  
 alla piena applicazione del  
 principio di sussidiarietà che  
 prevede (...) un ruolo centrale  
 delle istituzioni intermedie,  
 dei soggetti organizzati della  
 società civile, delle associazioni  
 propriamente di terzo set-

tore, come prevede la Costituzione" - e cita gli artt. 2 e 3.

L'affermazione è più lunga e maggiormente esplicativa, ma ugualmente poco precisa. Gli articoli della Costituzione non lasciano dubbi e confusione come fa la frase della "convention". Non è la imprecisione dei ruoli dei soggetti istituzionali e sociali che oggi fa bene ai temi della cittadinanza, dei diritti, dei servizi.

Ed infatti essa lascia nella confusione proprio il tema della gestione dei servizi da parte dei gruppi organizzati della società civile. Ma quando si tratta della gestione di servizi non si può più parlare di "collaborazione", se non in senso ampio. Il termine più esatto è semplicemente "gestione". Infatti i servizi sociali vanno gestiti tramite procedure chiare, con continuità, con professionalità, con obiettivi e programmi e metodi, e vanno valutati nella loro efficacia; in definitiva essi si danno in appalto o in convenzione.

La sussidiarietà enunciata dal papa Pio XI esprimeva preoccupazione per le libertà dei cittadini di fronte ad uno Stato pervasivo che poteva e soleva espropriare (siamo in pieno fascismo) le persone della loro libertà e capacità di individuare, affrontare e risolvere i problemi. Essa era per sostenere il diritto al protago-

nismo delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali intermedie a determinare il proprio destino. La sussidiarietà invocata invece ora, da alcune forze del terzo settore, mi pare piuttosto che abbia ristretto il campo alla preoccupazione di *partecipare a gestire in proprio* servizi sociali, sanitari, educativi e quant'altro.

Qui non si mette in discussione il diritto di partecipare alla definizione dei bisogni e delle linee generali di politica sociale, di programmazione, di gestione e di verifica dei servizi da parte dei cittadini e dei gruppi sociali. Nemmeno sto mettendo in discussione la partecipazione dei cittadini allo svolgimento del servizio loro rivolto: un disabile deve partecipare attivamente alla sua riabilitazione, al suo inserimento sociale, al programma che prevede la sua integrazione scolastica, e così via. La paura di espropriazione di diritti da parte di operatori o di servizi rimane intatta, sia che l'ente sia pubblico che privato.

Nemmeno sto mettendo in dubbio l'importanza della gestione privata dei servizi rivolti alla persona e alla collettività: la federazione di cui faccio parte gestisce centinaia di servizi privati. Essere enti gestori di servizi non è equivalente ad essere gruppi intermedi della società civile. La

gestione "dal basso" dei servizi pagati dalla collettività o dai singoli non è sussidiarietà: è mercato dei servizi. Le convenzioni non sono esattamente "collaborazioni" ma "contratti" per la fornitura di servizi.

L'arcipelago del terzo settore raccoglie "anime" differenti e diversamente interessate: vi sono interessi di salvaguardia dell'ente, dei posti di lavoro, dei ruoli dei componenti, della mission dell'organizzazione, dell'immagine. Vi sono interessi economici, di gestione, di consolidamento di bilanci, di dare lavoro a professionisti e a persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli. Vi è anche un potere "nel" sociale che alcuni potrebbero anche dosare come merce di scambio economico o politico.

Se il terzo settore si confronterà apertamente al suo interno, se esplicherà le sue differenti "anime" e i suoi interessi esso si potrà ancora ergere di fronte al primo e al secondo settore con dignità e con forza morale significative e attraenti. Se al contrario focalizzerà le sue energie nella battaglia per la gestione dei servizi, il mercato stesso provvederà a spazzarlo via, con una buona spinta anche da parte della politica di basso profilo (che non manca mai).

◇



**"BOOM"  
ALLA  
"SCUOLA DEL  
SOCIALE"**



## Lamezia / Solidarietà a Progetto sud

LAMEZIA TERME — «Ogni Comune, ogni associazione, ogni gruppo organizzativo, ogni scuola, ogni aggregazione della società civile, sostenga con un proprio contributo almeno una famiglia del Kosovo». È l'appello di una campagna che le organizzazioni che si riuniscono nel Forum regionale del III settore hanno deciso di lanciare nel corso di una riunione. Ha introdotto la discussione il segretario regionale del Forum, Gianni Speranza. Numerosi gli interventi nei quali è uscito l'augurio esplicito di un accordo di pace che interrompa le stragi, e salvaguardi la vita e la sicurezza degli abitanti del Kosovo e di quanti hanno dovuto abbandonare le proprie case e si trovano adesso costretti nei campi profughi. C'

tre al lancio della campagna alla quale si è fatto cenno, le organizzazioni che aderiscono al Forum hanno deciso di dare il loro contributo inserendo nel programma che, a questo riguardo, ha predisposto la Regione Calabria.

L'assemblea del Forum ha espresso solidarietà alla comunità «Progetto sud» per il grave attentato subito nei giorni scorsi e che ha portato alla quasi distruzione di una delle sedi di quella Comunità. «Nel condannare l'atto — è scritto in una nota — il Forum richiama l'attenzione della magistratura e degli organi di polizia sul fatto che la minacce della criminalità organizzata possono estendersi anche al settore dell'economia sociale. Si a proposito dell'atto infamatorio subito dalla «Progetto

sud», c'è da dire che nell'immediato dell'accaduto, il sindaco Dante Lo Moro, ha espresso, a nome della civica Amministrazione, vicinanza piena alla «Progetto Sud». Questi atti — ha contestato il primo cittadino — sono allarmanti, ma nessuno una commozione ancora più grande quando il bersaglio è una struttura impegnata da tempo a favorire i processi di integrazione e di inclusione sociale. Anche se in questo caso non si tratta solo di esprimere solidarietà, ma di comprendere che l'impegno per rafforzare la legalità e sottrarre sempre più terreno alla criminalità passa anche attraverso il lavoro quotidiano nella realtà sociale spesso difficile e conflittuale.

Ugo Cantavita

Gazzetta del Sud  
13 aprile 1999



Vinicio Albanesi esprime la solidarietà del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza

## Attentato alla "Progetto Sud"

Erano passate da poco le 7 di mattina, quando un forte fumo ha svegliato la zona di piazza D'Acci, nella parte centrale di Nicotru. In tanti hanno pensato ad una bomba, e qualcuno si è accorto che dal balcone della sede degli uffici amministrativi della "Progetto Sud" usciva del fumo. C'è voluto poco per rendersi conto che si trattava di un attentato ai danni della "Progetto Sud", la comunità che, dal 1976, si occupa di transicodipendenza, handicappati, carcere, i vigili del fuoco, subito accorsi sul posto insieme agli agenti del carabinieri, che ora stanno svolgendo le indagini, per poter entrare nell'aula, per spegnere le fiamme che avevano invaso l'appartamento, sono dovuti entrare dalle finestre, servendosi della scala d'ester-

ne. La sede della "Progetto Sud", infatti, si trova in un stabile antico, al primo piano e si "divide" in due appartamenti. Ad essere colpita dall'attentato è stata la stanza dell'archivio, di cui era rimane solo un corno di marmo sciolto in fumo, insieme ad un computer, letteralmente liquefatto.

«Questo è ciò che rimane della libertà». Afferma don Giacomo mentre indica un pezzo di legno bruciato, ormai carbonizzato e ora tutta la nostra presenza, i nostri progetti. Il profondamente colpito, il presidente della "Progetto Sud" che, ancora, non riesce a capire il motivo del gesto, si perché siamo stati colpiti in questo modo, distruggendo l'archivio amministrativo e progettale. Tutti gli interog-

tori e i dubbi. Infatti, si parla di un incendio (che si sarebbe sviluppato intorno alle 5.30) a cui è seguito lo scoppio la cui deflagrazione ha letteralmente spaccato la porta blindata di uno degli appartamenti di fronte. La finestra, da cui si erano contrattati gli attentatori è posta lungo un corridoio centrale, che affaccia sui tetti delle abitazioni vicine.

Niente è stato rubato, nessuna cosa è stata spostata. Ma, ciò che fa particolarmente riflettere è il fatto che l'attentato non è avvenuto. Era disastroso? Perché colpire la "Progetto Sud", cosa si è voluto distruggere con il gesto? Domande ad interrogarli su cui, ora, sta investigando la Polizia.

Don Giacomo, una persona tranquilla e pacata, non vuole collegare que-

sto episodio con altre "situazioni" di crisi e sottopostagonista. Episodi di cui preferisce non parlare ma che fanno comprendere che, certamente, qualche interesse è stato toccato. Quali? Intanto, giungono i primi attenti di solidarietà. Per don Vinicio Albanesi, nella sua qualità di presidente del Cnca «osserva una volta che si sapeva concretamente per il bene delle persone in difficoltà viene preso di mira con azioni inquietanti. E' estremamente preoccupante che un'azione di questo tipo si sia verificata e ancora si intravedono tracce di questa come quella della "Progetto Sud" sia stata distruggere da un atto di tale violenza e ancora si intravedono tracce. A nome delle Comunità accoglienti approvò la piena solidarietà a don Giacomo Parizza, siccome è nostro vicino e noi e agli operatori del suo gruppo affinché "Progetto Sud" possa proseguire nella sua opera in favore di chi si trova in condizioni di disagio sociale».

Enrico Maria Ghiselli



**E INTANTO  
LE DONNE  
... RECUPERANO ...**



## Un incendio ha causato danni ingenti. Indaga la polizia

# Intimidazione a comunità Scuola del sociale a fuoco

UN INCENDIO seguito da una forte esplosione ha gravemente danneggiato la «scuola del sociale» della Comunità «progetto sud» di Lanzetta Terme, causando danni ingenti.

Nella struttura si svolgono corsi e seminari di varia natura, tutti legati al la prevenzione del disagio sociale e all'assistenza all'handicap, alla tossicodipendenza, all'Aids. L'episodio è avvenuto ieri mattina tra le 6 e le 7.

I vigili del fuoco del distaccamento di Nociastro sono stati avvertiti dagli abitanti della casa vicina, dove è ubicata la struttura, in via Mario Pavia nel centro di Nociastro.

La Polizia di stato lanterna, intervenuta sul posto, nel ricostruire l'accaduto ha riferito che qualcuno ha depennato attraverso i tetti vicini per qualche metro, quindi è penetrato da una finestra della «scuola del sociale» ed ha appiccato l'incendio in una delle stanze.

Secondo quanto è stato reso noto, l'ispezione è avvenuta qualche minuto dopo, non è ancora stato stabilito se provocata dai contadini di bonifica, o altri indigni. Ciò che sembra certo, comunque, è che l'incendio avrebbe di natura folclorica.

Lo scoppio ha divelto infatti, ha distrutto gli archivi e alcuni progetti che la comunità ha realizzato nel territorio.

Sugli autori del gesto ed i motivi, gli interrogatori sono tanti ed a tal proposito la Polizia ha già avviato le relative indagini.

Su quanto accaduto è intervenuto Don Giacomo Pazienza, presidente della «Progetto sud», ipotizzando che si sia trattato di un'azione di disturbo all'attività della «scuola del sociale». Lo stesso presidente già in passato riferisce di essere stato fatto oggetto di episodi di intimidazione e non è chiaro se tali ep-

isodi siano da ricollegare a quanto accaduto in via Mario Pavia.

Sempre su quest'ultimo episodio, è intervenuto anche Don Vittorio Albanesi, presidente del coordinamento nazionale comunità di accoglienza, il quale ha dichiarato: «ancora una volta chi si adopera con coscienza per il bene delle persone in difficoltà viene preso di mira con azioni inquietanti. È estremamente preoccupante» dice il presidente del Cnaa - «che un attività radicata e trasparente come quella di «progetto sud» sia stata colpita da un atto di tale violenza e tuttora di autori ignoti. A nome delle comunità di accoglienza esprime la piena ambiguità e Don Giacomo Pazienza, siamo e saremo vicini a noi e a tutti gli operatori del suo gruppo affinché «progetto sud» possa proseguire nella sua opera in favore di chi si trova in condizioni di disagio sociale».

Faustina Rotundo

Interrogazione parlamentare di Pino Galati

## "Progetto Sud" indagini in corso

*Panizza chiede solidarietà per il Kosovo*

La Polizia di Lamezia Terme continua le indagini sul misterioso attentato terroristico compiuto nei giorni scorsi contro una delle sedi della comunità Progetto Sud, diretta da Giacomo Panizza, un presta che da anni dedica la sua attività nel soccorso degli handicappati e nella educazione di giovani travolti o dediti alla droga.

La comunità, infatti, da molto tempo è impegnata a favorire i processi di integrazione sociale, e questo attentato terroristico ad una delle sedi (ce ne ha diverse a Lamezia) ha generato un animo condanne e la solidarietà della generalità della popolazione. Le indagini, sino ad oggi, non hanno fatto registrare alcun fatto nuovo. Diverse sono le piste che si seguono. C'è, comunque, topsecret. Comunque, si è a conoscenza che gli inquirenti operano a 360 gradi e non trascurano alcun dettaglio.

Del problema sono stati interessati anche i ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, con una interrogazione del parlamentare lameziense, Pino Galati il quale, dopo avere rilevato che in Calabria la minaccia della criminalità organizzata si estende anche nel settore dell'economia sociale, chiede di sapere quali azioni i due ministri intendono "adozzare o intraprendere per garantire il rispetto della legalità e tutelare le associazioni che con la loro azione svolgono un importante ruolo di promozione di valori essenziali come la solidarietà";

La Progetto Sud fa parte di una grato-

da organizzazione legata alla comunità di Capodacqua che opera non solo in Italia, ma anche all'estero.

Una comunità che, infatti, anche a Tirana, in Albania, da tre anni, ha una sua sede che ad oggi, proprio per interessamento del sindaco di Tirana, è sistemata nei locali di una fabbrica dismessa.

In questo modo, attualmente, sono ospitati ben 700 profughi kosovari che sono assistiti da una équipe di 40 volontari tra cui 3 italiani e 37 albanesi.

Da questo campo profughi, conosciuto come "campo agnarda Dima", sono pervenute a Lamezia richieste di medicinali, coperte, accessori e un dottore.

Questo perché si sono verificati 5 casi di scabbia.

Giacomo Panizza, nel corso di un breve colloquio telefonico, ci pregava di lanciare un appello per aiutare questa gente in qualunque modo inviando coperte o altro, al fine di alleviare le loro sofferenze.

Da rilevare che nel campo di Tirana, la maggior parte dei rifugiati è gente con handicap. Soprattutto giovani che per l'occasione vengono aiutati dal progetto familiare anch'essi ospiti del campo. Che, però, è un pò stretto.

Da qui l'esigenza di aprire altri campi, alcuni dei quali anche in Macedonia.

La solidarietà, ribadisce Giacomo Panizza, non ha confini.

A. B.

Il domani  
17 aprile 1999



*Ringraziamo  
tutti coloro  
che con tanto  
affetto e stima  
ci sono stati  
vicini in questo  
momento di  
confusione e di  
rabbia.*

*Ricominciamo  
insieme.*

---

*Comunità Progetto Sud*